

Publicato il 31/07/2019

N.05149 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 10159/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10159 del 2019, proposto da
Liliana Acanfora, Marica Baldassarre, Sabrina Barberio, Sebastiano Bascetta,
Chiara Biondi, Roberta Breschi, Claudia Maria Cacciatore, Francesca Calio',
Patrizia Calio', Santina Delfino, Maria Beatrice Delsole, Maria Letizia Diana, Lucia
Di Iura, Alessandra Di Lucia Sposito, Nicola Di Maggio, Francesco Di Vona,
Stefania Pasqua Facchini, Anna Fasulo, Mariastella Fedele, Epifania Ferro, Olga
Girolami, Giuseppe Greco, Antonio Imparato, Stefano Insinga, Mirella Maesano,
Francesco Manai, Carlaserena Mazzocca, Clara Carmen B. Miniero, Chiara Pinetta
Mobilia, Dede Mathy Okle, Michela Palmieri, Giovanni Petrone, Santo Orazio
Primavera, Francesco Salvatore Pugliese, Claudia Raffiti, Cira Rivellini, Flavia
Ruocco, Marta Scanu, Leonardo Segreto, Raffaella Sibilio, Eleonora Siciliano,
Rosario Sorbello, Oriana Spadaro, Graziella Stefano, Michele Terminio,
Alessandro Vacatello, Angela Zacco, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio
De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Montevideo, 10;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Puglia ed Altre non costituiti in giudizio;

nei confronti

Irene Pesciaroli non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.M. 863 del 18.12.2018 recante “disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, viene stabilito che “alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”; ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (doc. 1);

2) del Decreto Direttoriale n. 2015 del 20.12.2018 recante il Bando del “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA” nella parte in cui, all'art. 12, comma 6, stabilisce che “All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando”: ossia nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale (doc. 2);

3) di tutti i Bandi di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale 2015/2018;

4) di tutte le graduatorie approvate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale recanti

i nominativi dei soggetti ammessi a sostenere la successiva prova scritta di concorso, nella parte in cui non riportano i nominativi degli odierni ricorrenti. Nello specifico le graduatorie approvate con: D.D.G. del 21.06.2019 (Regioni Puglia, Molise, Basilicata e Calabria); D.D.G. n. 895 del 20.06.2019 (Regione Abruzzo); D.D.G. n. 896 del 20.06.2019 (Regione Umbria); D.D.G. n. 899 del 20.06.2019 (Regione Marche); D.D.G. n. 14419 del 16.06.2019 (Regione Campania); D.D.G. n. 604 del 19.06.2019 (Regione Emilia Romagna); D.D.G. n. 7427 del 20.06.2019 (Regione Friuli di Venezia Giulia); D.D.G. n. 368 del 19.06.2019 (Regione Lazio); D.D.G. n. 1769 del 20.06.2019 (Regione Lombardia); D.D.G. n. 6634 del 20.06.2019 (Regione Piemonte); D.D.G. n. 9049 del 18.06.2019 (Regione Sardegna); D.D.G. n. 16413 del 19.06.2019 (Regione Sicilia); D.D.G. n. 1474 del 21.06.2019 (Regione Veneto); D.D.G. n. 267 del 19.06.2019 (Regione Toscana e Liguria) (doc. 3);

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: 5.1) i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie;

e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del "Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza

collegiale di accoglimento,

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle gravate graduatorie;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle gravate graduatorie nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso

contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 luglio 2019.

Il Presidente
Giuseppe Saponè

IL SEGRETARIO